

**RIFORMA STRADALE****Tabella con le novità della legge 120/2010 che necessitano di provvedimenti attuativi**

Elaborazione a cura di: Stefano Manzelli – Enrico Santi vers. 01.10.2010

<b>NORME DEL CODICE MODIFICATE</b>	<b>PROVVEDIMENTO ATTESO</b>	<b>APPLICAZIONE</b>
Art. 6, c. 4, lett. e) - pneumatici invernali	DPR  DM MIT	<b>Art. 1, c. 4, della legge n. 120/2010:</b> entro 60 giorni dal 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge n. 120/2010) il Governo provvede a modificare l'art. 122, c. 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada riferendo le disposizioni contenute nel medesimo c. 8 ai pneumatici invernali; entro il medesimo termine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237 del regolamento, prevede l'obbligo che i pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza. Andrà approntata anche segnaletica ad hoc.
Art. 23, c. 7: -cartelli indicanti servizi di pubblico interesse	DM MIT	Art. 23, c. 7, cds: dovrà essere adottato un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti <i>(non è previsto un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto ministeriale)</i>
Art. 23, c. 7 divieti e prescrizioni	DM MIT	<b>Art. 5, c. 3, della legge n. 120/2010:</b> disciplina transitoria in attesa che gli itinerari internazionali siano aggiornati e nuovo decreto ad hoc <i>(non è previsto un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto ministeriale)</i>

<p>- pubblicità luminosa sui veicoli - pubblicità mediante veicoli</p>	<p>DPR</p>	<p><b>Art. 5, c. 4, della legge n. 120/2010:</b> dovrà essere emanato un regolamento da adottare entro 60 giorni dal 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge n. 120/2010)</p>
<p>Art. 41, c. 1, lett. b-bis) -display luminosi velocità</p>		<p>Anche se non specificato si ritiene che debba essere emanato un provvedimento attuativo</p>
<p>Art. 62, c. 7-bis - veicoli ecologici e massa a vuoto</p>	<p>DM MIT</p>	<p><b>Art. 62, c. 7-bis, cds:</b> dovrà essere adottato un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti</p> <p><b>Art. 2, c. 3, della legge n. 120/2010:</b> il predetto decreto ministeriale dovrà essere adottato entro 3 mesi dal 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge n. 120/2010)</p>
<p>Art. 80 - revisione</p>	<p>CIRCOLARE MIT</p>	<p>Revisione presso officine e veicoli sospesi per mancata revisione</p>
<p>Art. 92, c. 2 - estratto documenti di circolazione</p>	<p>DM E CIRCOLARE MIT</p>	<p><b>Art. 10, c. 3, della legge n. 120/2010:</b> Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.</p>
<p>Art. 94, c. 2 - emissione di nuova carta di circolazione</p>	<p>DPR E CIRCOLARE MIT</p>	<p><b>Art. 11, c. 5, della legge n. 120/2010</b> entro 12 mesi dal 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge n. 120/2010) deve essere emanato un regolamento che disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni degli artt. 94, 100, c. 3-bis, e 103</p> <p><b>Art. 11, c. 6, della legge n. 120/2010:</b> per l'applicazione delle nuove norme si dovrà attendere il sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del predetto regolamento</p>

<p>Art. 94, 100 c. 3-bis e 103 - targa personale</p>	<p>DPR E CIRCOLARE MIT</p>	<p><b>Art. 11, c. 5, della legge n. 120/2010:</b> entro 12 mesi dal 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge n. 120/2010) deve essere emanato un regolamento che disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni degli artt. 94, 100, c. 3-bis, e 103, come modificati dalla legge n. 120/2010, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli artt. 225, c. 1, lett. b), e 226, c. 5, del decreto legislativo n. 285/1992, e nel Pubblico registro automobilistico (PRA)</p> <p><b>Art. 11, c. 6, della legge n. 120/2010:</b> per l'applicazione delle nuove norme si dovrà attendere il sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del predetto regolamento</p>
<p>Art. 94, c. 4 bis - variazione intestazione carte e disponibilità veicoli maggiore 30 giorni</p>	<p>DPR</p>	<p><b>Art. 12, c. 1, della legge n. 120/2010:</b> autonomo rinvio ad una modifica del regolamento stradale per la definizione della casistica <i>(non è previsto un termine entro il quale dovranno essere adottate le modifiche regolamentari)</i></p>
<p>Art. 94-bis - intestazione fittizia dei veicoli</p>	<p>DM MIT di concerto con Giustizia e Interno e CIRCOLARE MIT</p>	<p><b>Art. 12, c. 4, della legge n. 120/2010:</b> con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata nuovo art. 94-bis del codice della strada <i>(non è previsto un termine entro il quale dovranno essere adottati i decreti ministeriali)</i></p>
<p>Art. 95, c. 1-bis - duplicato carta di circolazione</p>	<p>DD E CIRCOLARE MIT</p>	<p><b>Art. 95, c. 1-bis, cds:</b> Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. <i>(non è previsto un termine entro il quale dovrà essere adottato il nuovo decreto ministeriale)</i></p>

<p>Art. 97 - targa e certificato di circolazione dei ciclomotori</p>	<p>DM E CIRCOLARE MIT</p>	<p><b>Art. 14, cc. 2 e 3, della legge n. 120/2010:</b> un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti si dovrà fissare un calendario sul rispetto dell'obbligo di sostituire (comunque entro 18 mesi dal 13 agosto 2010) il contrassegno di identificazione e il certificato di idoneità <i>Decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore la mancata regolarizzazione sarà sanzionata</i></p>
<p>Art. 100, c. 4 - targa dei rimorchi e abolizione targa ripetitrice</p>	<p>DPR</p>	<p><b>Art. 11, c. 7, della legge n. 120/2010:</b> entro 60 giorni dal 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge n. 120/2010) dovrà essere adottato un regolamento ad hoc</p> <p><b>Art. 11, c. 8, della legge n. 120/2010:</b> le nuove norme si applicheranno ai rimorchi immatricolati (o reimmatricolati) dopo l'entrata in vigore del predetto regolamento</p>
<p>Art. 104, c. 8 - autorizzazione macchine agricole eccezionali</p>	<p>DPR</p>	<p><b>Art. 15, c. 2, della legge n. 120/2010:</b> il nuovo termine di validità si applicherà alle autorizzazioni rilasciate dopo il 13.08.2010</p> <p><b>Art. 15, c. 4, della legge n. 120/2010:</b> il governo entro 60 giorni provvede a modificare l'art. 206 del regolamento</p>
<p>Art. 115, cc. da 1-bis a 1-septies - guida accompagnata</p>	<p>DPR</p>	<p><b>Art. 16, c. 2, della legge n. 120/2010:</b> entro 4 mesi dal 13.08.2010 dovrà essere emanato un regolamento</p>
<p>Art. 115, cc. 2 e 2-bis - requisiti per la patente</p>	<p>DM</p>	<p><b>Art. 16, c. 3, della legge n. 120/2010:</b> entro 4 mesi dal 13.08.2010 dovrà essere adottato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'estensione a 68 anni e le limitazioni oltre gli 80 anni</p>
<p>Art. 116, c. 11-bis - patentino ciclomotori: lezioni teoriche e prova pratica</p>	<p>DM MIT</p>	<p><b>Art. 17, c. 3, della legge n. 120/2010:</b> entro 120 giorni dovrà essere adottato un decreto ministeriale</p>

<p>Art. 117, c. 2-bis - limitazioni nella guida dei neopatentati</p>		<p><b>Art. 18, c. 2, della legge n. 120/2010:</b> le nuove limitazioni si applicano ai titolari di patente di guida di cat. B rilasciata a decorrere dal 180° giorno successivo al 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge n. 120/2010)</p>
<p>Art. 119, c. 2 - trasmissione certificati medici</p>	<p>DM MIT</p>	<p><b>Art. 23, c. 3, della legge n. 120/2010:</b> con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge, e dai medici di cui al l'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 <i>(non è previsto un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto ministeriale)</i></p>
<p>Art. 119, c. 2-ter, 1° periodo - accertamento requisiti fisici e psichici: certificato sul non abuso di alcol e sul non uso di droghe (per il primo rilascio della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB)</p>	<p>DM SALUTE di concerto con il MIT</p>	<p><b>Art. 119, c. 2-ter, 1° periodo, cds:</b> dovrà essere adottato un decreto del Ministero della salute sulle modalità di rilascio del certificato <i>(non è previsto un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto ministeriale)</i></p> <p><b>Art. 119, c. 2-ter, 2° periodo, cds:</b> Con il predetto decreto ministeriale sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. <i>(non è previsto un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto ministeriale)</i></p> <p><b>Art. 23, c. 4, della legge n. 120/2010:</b> le disposizioni del primo periodo del comma 2-ter dell'art. 119 si applicano decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero della salute previsto dal c. 2-ter</p>

<p>Art. 119, c. 2-ter, 3° periodo - accertamento requisiti fisici e psichici: certificato sul non abuso di alcol e sul non uso di droghe (per i soggetti di cui all'art. 186-bis, c. 1, lett. b), c) e d), e i titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente)</p>		<p><b>Art. 23, c. 4, della legge n. 120/2010:</b> le disposizioni del terzo periodo del comma 2-ter dell'art. 119 si applicano decorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero della salute previsto dal c. 2-ter</p>
--	--	--

<p>Art. 119, c. 3 - accertamento requisiti fisici e psichici: certificato del medico di fiducia</p>		<p>In riferimento al certificato anamnestico si evidenzia la lacuna contenuta nel nuovo testo dell'art. 119. Il Regolamento di attuazione del vecchio testo del Codice della Strada prevedeva un modello di certificato anamnestico cui i medici dovevo riferirsi. Con la legge n. 507 del 1999 la necessità del certificato è stata soppressa e con esso il relativo modello. Ora, il nuovo Codice della Strada reintroduce il certificato ma non ne indica un modello. Pertanto ci troviamo dinanzi ad un vuoto normativo che non ci consente di affermare, al momento, se e a quale modello i medici competenti debbano riferirsi nella stesura del certificato anamnestico. Nel silenzio della norma, attendiamo indicazioni dal Ministero competente.</p>
<p>art. 119, c. 5 - commissione medica</p>	<p>DM MIT</p>	<p><b>Art. 23, c. 5, della legge n. 120/2010:</b> con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro 60 giorni dal 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge n. 120/2010), dovranno essere stabilite le linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al <b>c. 4</b> dell'art. 119</p>
<p>Art. 122, c. 1 - autorizzazione alla guida</p>		<p><b>Art. 20, c. 3, della legge n. 120/2010:</b> il c. 1 dell'art. 122 si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal 90° giorno successivo al 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge n. 120/2010)</p>
<p>Art. 122, c. 5-bis - esercitazioni in autostrade e superstrade</p>	<p>DM MIT</p>	<p><b>Art. 122, c. 5-bis, cds:</b> con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovranno essere stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni</p> <p><b>Art. 20, c. 4, della legge n. 120/2010:</b> il predetto decreto ministeriale deve essere adottato entro 3 mesi dal 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge n. 120/2010)</p>

<p>Art. 123, c. 7 - autoscuole: formazione dei conducenti</p>		<p><b>Art. 20, c. 6, della legge n. 120/2010:</b> le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal c. 7 dell'art. 123, come da ultimo modificato dalla legge n. 120/2010, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva al 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge)</p>
<p>Art. 123, c. 11-ter - autoscuole: provvedimenti sanzionatori della regione per i corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori</p>	<p>DECRETO ex legge 40/2007</p>	<p><b>Art. 20, c. 8, della legge n. 120/2010:</b> con il decreto di cui al c. 5-septies dell'art. 10 del decreto legge n. 7 del 31.01.2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 02.04.2007, dovranno essere disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al c. 11-ter dell'art. 123</p> <p><i>(non è previsto un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto ministeriale)</i></p>
<p>Art. 126, c. 5 - rinnovo della validità della patente</p>	<p>DM MIT</p>	<p><b>Art. 21, c. 2, della legge n. 120/2010:</b> Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dal 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge n. 120/2010), dovranno essere stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al c. 5 dell'art. 126</p> <p><b>Art. 21, c. 3, della legge n. 120/2010:</b> Le disposizioni del c. 5 dell'art. 126, come da ultimo modificato dalla legge n. 120/2010, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al punto precedente.</p>
<p>Art. 126-bis, c. 4 - patente a punti: corsi per la riacquisizione dei punti</p>	<p>DM MIT</p>	<p><b>Art. 22, c. 2, della legge n. 120/2010:</b> I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al c. 4 dell'art. 126-bis, come modificato dalla legge, n. 120/2010, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro 180 giorni dal 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge).</p>

<p>Art. 126-bis, c. 4 - patente a punti: corsi di guida sicura avanzata</p>	<p>DM MIT</p>	<p><b>Art. 22, c. 4, della legge n. 120/2010:</b> Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285/1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti. <i>(non è previsto un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto ministeriale)</i></p>
<p>Art. 142, cc. 12-bis, 12-ter e 12-quater: - ripartizione e destinazione dei proventi autovelox</p>	<p>DM MIT</p>	<p><b>Art. 25, c. 2, della legge n. 120/2010:</b> Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285/1992 e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. <i>(non è previsto un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto ministeriale)</i></p> <p><b>Art. 25, c. 3, della legge n. 120/2010:</b> le disposizioni di cui ai cc. 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art. 142 si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto di cui all'art. 25, c. 2, della legge n. 120/2010</p>

<p>Collocazione di autovelox e telelaser</p>	<p>DM MIT</p>	<p><b>Art. 25, c. 2, della legge n. 120/2010:</b>                  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285/1992 e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.  <i>(non è previsto un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto ministeriale)</i></p>
<p>Art. 171, c. 1                  - stop ai caschi "scodella"</p>		<p><b>Art. 28, c. 2, della legge n. 120/2010:</b>                  le disposizioni del c. 1 dell'art. 171 si applicano a decorrere dal 60° giorno successivo al 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge n. 120/2010).</p>
<p>Art. 177, c. 1                  - luci blu e sirene per autoambulanze, mezzi di soccorso per animali</p>	<p>DM E CIRCOLARE MIT</p>	<p>Art. 177, c. 1, cds:                  con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovranno essere disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale  <i>(non è previsto un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto ministeriale)</i></p>
<p>Art. 182, c. 9-bis                  - ciclisti con bretelle retroriflettenti ad alta visibilità nelle gallerie e nelle ore serali e notturne fuori dei centri abitati</p>		<p><b>Art. 28, c. 6, della legge n. 120/2010:</b>                  Le disposizioni di cui all'art. 182, c. 9-bis, si applicano a decorrere dal 60° giorno successivo al 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge n. 120/2010)</p>

<p>Art. 187 - accertamenti analitici per guida drogata</p>	<p>DM MIT di concerto con Interno, Giustizia e Salute</p>	<p><b>Art. 187, c. 2-bis, cds:</b> entro 60 giorni dovrà essere emanato un decreto ad hoc</p>
<p>Art. 201, c. 1-quater - rilevazione delle violazioni di cui all'art. 201, c. 1-bis, lett. g-bis</p>	<p>DIRETTIVA INTERNO sentito il Mit</p>	<p>Art. 201, c. 1-quater, cds: gli strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <i>(non è previsto un termine entro il quale dovranno essere fornite le direttive ministeriali)</i></p> <p><b>Art. 36, c. 2, della legge n. 120/2010:</b> le disposizioni dell'art. 201 modificato dalla legge n. 120/2010 si applicano alle violazioni commesse dopo il 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge)</p>
<p>Art. 202-bis - pagamento rateale delle multe</p>	<p>DM INTERNO di concerto con Economia, Lavoro e MIT</p>	<p><b>Art. 202-bis, c. 9, cds:</b> con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, dovranno essere disciplinate le modalità di attuazione dell'art. 202-bis <i>(non è previsto un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto ministeriale)</i></p>
<p>Art. 202-bis, c. 10 - pagamento rateale delle multe: aggiornamenti degli importi</p>	<p>DM ECONOMIA di concerto con Interno, Lavoro e MIT</p>	<p><b>Art. 202-bis, c. 10, cds:</b> con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 1° dicembre di ogni biennio, saranno aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai cc. 1, 2 e 4</p>

<p>Art. 230, c. 1 - educazione stradale</p>	<p>DM ministro Istruzione di concerto con il ministro dei trasporti e dell'Ambiente, sentita la conferenza stato città ecc. e avvalendosi dell'Acì</p>	<p><b>Art. 45, c. 2, della legge n. 120/2010:</b> il decreto di cui al c. 1 dell'art. 230 è adottato entro 180 giorni dal 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge n. 120/2010)</p> <p><b>Art. 45, c. 3, della legge n. 120/2010:</b> i programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono svolti obbligatoriamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012.</p>
---	--	---

**ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PREVISTE DALLA LEGGE 120/2010**

DISPOSIZIONI DI LEGGE	PROVVEDIMENTO ATTESO	APPLICAZIONE
Art. 46 della legge n. 120/2010 - comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale	DM MIT d'intesa con Economia, Salute, Interno, Istruzione e Sviluppo Economico	<b>Art. 46c. 5, della legge n. 120/2010:</b> con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, da adottare entro il termine di 120 giorni dal 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge n. 120/2010, è approvato un regolamento organizzativo e di funzionamento interno del comitato)
Art. 47 della legge n. 120/2010 - proprietari e concessionari delle strade e autostrade	DM MIT	<b>Art. 47, c. 2, della legge n. 120/2010:</b> con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dal 13.08.2010, sono individuate le tipologie di interventi di cui al c. 1 dell'art. 47 della legge n. 120/2010, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale
Art. 49 della legge n. 120/2010 - casco elettronico e scatola nera	DIRETTIVA DEL MINISTRO DEI TRASPORTI (adozione non obbligatoria)	<b>Art. 49 della legge n. 120/2010:</b> dovrà essere adottato un decreto ministeriale <i>(non è previsto un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto ministeriale)</i>
Art. 50 della legge n. 120/2010 - certificazione non abuso alcol e non uso droghe	DM SANITÀ di concerto con il MIT	<b>Art. 50, c. 2, della legge n. 120/2010:</b> con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, entro 90 giorni dal 13.08.2010, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al c. 1 dell'art. 50 della legge n. 120/2010, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio

<p>Art. 54 della legge n. 120/2010 - modifiche alla disciplina della somministrazione di alcool nelle ore notturne</p>		<p><b>Art. 54, c. 2, della legge n. 120/2010:</b> Le disposizioni di cui al c. 2-quater del decreto legge n. 117 del 03.08.2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 02.10.2007, introdotto dall'art. 54 della legge n. 120/2010, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo al 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge n. 120/2010)</p>
<p>Art. 55 - prodotti farmaceutici pericolosi per la guida</p>	<p>DM SALUTE</p>	<p><b>Art. 55, c. 2, della legge n. 120/2010:</b> Entro quattro mesi dal 13.08.2010 (data di entrata in vigore della legge n. 120/2010), con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al c. 1 dell'art. 55 della legge n. 120/2010. Con successivi decreti del medesimo Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente.</p> <p><b>Art. 55, c. 4, della legge n. 120/2010:</b> Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al c. 2 dell'art. 55 della legge n. 120/2010, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni del c. 3 dell'art. 55, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.</p>
<p>Art. 56 - dati incidentalità stradale</p>	<p>DM MIT di concerto con l'Interno</p>	<p><b>Art. 56, c. 1, della legge n. 120/2010:</b> dovrà essere adottato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali <i>(non è previsto un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto ministeriale)</i></p>
<p>Art. 60 - semafori laser e tabelle countdown</p>	<p>DM MIT</p>	<p><b>Art. 60, c. 1, della legge n. 120/2010:</b> entro 60 giorni dal 13.08.2010 dovrà essere adottato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</p> <p><b>Art. 60, c. 2, della legge n. 120/2010:</b> le disposizioni si applicheranno decorsi 6 mesi dall'adozione del predetto decreto ministeriale</p>